

Premesso che il documento del Comitato Nazionale di Bioetica “La circoncisione: profili bioetici” del 25 settembre 1998 riconosce che “la circoncisione rituale maschile appare in sé pienamente compatibile con il disposto dell’art. 19 della Costituzione italiana, che, salvo sempre il rispetto del limite formalmente previsto, riconosce completa libertà di espressione culturale e rituale sia a livello individuale sia a livello collettivo e che la prassi circoncisoria non pare ledere, di per se stessa, altri beni-valori pure costituzionalmente protetti e potenzialmente coinvolti, quale, ad esempio, quello della tutela dei minori o quello della loro salute”;

Rilevato che il protocollo d’intesa – stipulato nel settembre del 2008 tra il Ministero della Salute e la Federazione Italiana dei Medici Pediatri e finalizzato ad una maggiore tutela della salute dell’infanzia riguardo la problematica della circoncisione rituale clandestina - sancisce che tale pratica è a tutti gli effetti un intervento chirurgico e come tale deve essere sempre praticato da un medico in una struttura sanitaria adeguata che assicuri il rispetto delle norme di igiene, per evitare complicanze invalidanti e conseguenze drammatiche che mettano in pericolo la salute dei bambini;

Visto il DPCM 29 novembre 2001 recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, che non prevede la circoncisione rituale tra le prestazioni assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la DGR n. 1754 del 4 settembre 2008, con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il documento denominato “Progetto sperimentale di offerta di circoncisioni rituale maschile in struttura sanitaria pubblica della Regione FVG”, con il quale si è inteso favorire l’effettuazione di interventi di circoncisione rituale maschile presso strutture sanitarie pubbliche, al fine di ridurre le possibili complicanze con conseguenti aggravii dei costi sanitari, nonché promuovere azioni di formazione, informazione e sensibilizzazione sulla problematica in argomento;

Considerato che i risultati rilevati al termine del periodo di sperimentazione, fissato in un anno, consentono di valutare positivamente l’esperienza, in particolare per quanto attiene agli aspetti legati all’informazione e alla sensibilizzazione delle famiglie sull’opportunità di espletare le pratiche di circoncisione rituale in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria per il paziente, al fine di prevenire eventuali complicanze, ricorrendo a strutture sanitarie;

Rilevato che il volume di attività specialistica di cui trattasi è tale da poter prevedere l’inserimento della relativa procedura nelle attività di ordinaria programmazione chirurgica;

Ravvisata, a conclusione del progetto, l’opportunità di favorire l’espletamento della circoncisione rituale maschile presso le strutture sanitarie del Friuli Venezia Giulia, allo scopo di poter garantire l’effettuazione della procedura in condizioni di sicurezza per il paziente;

Ritenuto, pertanto di consentire alle strutture sanitarie pubbliche di eseguire la circoncisione rituale maschile applicando, a carico del richiedente, la tariffa in vigore per la circoncisione terapeutica;

Su proposta dell’Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali,

La Giunta regionale, all’unanimità

Delibera

1. Di considerare terminato il progetto sperimentale della durata di un anno denominato "Progetto sperimentale di offerta di circoncisioni rituale maschile in struttura sanitaria pubblica della Regione FVG".
2. Di consentire alle strutture sanitarie pubbliche di eseguire la circoncisione rituale maschile applicando, a carico del richiedente, la tariffa in vigore per la circoncisione terapeutica.
3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.